

LA CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI FEDELI NELLA DOTTRINA CANONISTICA

MASSIMO DEL POZZO

ABSTRACT: L'articolo, partendo dal rilievo scientifico e normativo dell'introduzione dei diritti fondamentali del fedele nelle codificazioni vigenti, esamina la ricezione dottrinale della figura e specificamente i criteri di classificazione adottati: semplice enumerazione esegetica, inquadramento e descrizione, accorpamento secondo le condizioni del fedele, accorpamento secondo i beni giuridici o i *munera Christi*, ulteriori parametri. Si registra una discreta convergenza circa il contenuto e l'esame delle disposizioni. La prevalenza attuale del metodo esegetico e della catalogazione della legislazione non favorisce però l'approfondimento e lo sviluppo del tema. Fermo restando la validità e perspicacia di alcune sistemazioni (es. Hervada, Errázuriz) e auspicando ulteriori sforzi d'inquadramento, i capisaldi di una costruzione razionale restano l'univocità della giuridicità canonica, la concretezza dell'opera di classificazione e l'organicità dello statuto del fedele.

PAROLE CHIAVE: diritti fondamentali, statuto del fedele, costituzione della Chiesa.

SOMMARIO: 1. Una acquisizione scientifica e normativa capitale. – 2. La ricezione dottrinale della categoria. – 3. I criteri di classificazione dei diritti fondamentali. – 3.1.

ABSTRACT: The article, beginning with the scientific and normative importance of the introduction of the fundamental rights of the faithful into the present codification, examines the doctrinal reception of this theme and specifically the criteria of classification which were adopted: simple exegetical enumeration, placement and description, grouping according to the conditions of the faithful, grouping according to juridical goods or the *munera Christi*, and other parameters. A slight convergence regarding the content and examination of the regulations is noted. The current prevalence of the exegetical method and of the cataloguing of legislation does not favor, however, the deeper analysis and further development of the theme. Granted the validity and perspicacity of some systemizations (e.g. Hervada, Errázuriz) and auspicious for further efforts to situate the topic, the cornerstones of a rational construction remain the univocal nature of the juridical element of Canon Law, the concreteness of the work of classification and the organic nature of the statute of the faithful.

KEY WORDS: Fundamental Rights, Statute of the Faithful, Constitution of the Church.

La semplice enumerazione esegetica. – 3.2. L'inquadramento concettuale e la descrizione numerica. – 3.3. L'accorpamento 'ratione subiecti'. – 3.4. L'accorpamento 'ratione obiecti vel functionis'. – 3.5. Altri criteri classificatori. – 4. Pregi e limiti delle diverse scelte classificatorie. – 5. Un ulteriore sforzo di sistemazione?

1. UNA ACQUISIZIONE SCIENTIFICA E NORMATIVA CAPITALE

L'INTRODUZIONE dei c.d. diritti fondamentali del fedele è stata unanimemente accolta come una delle principali e più significative acquisizioni dell'ordinamento canonico contemporaneo.¹ La concezione comunitaria del popolo di Dio non si esprime solo nella partecipazione attiva e solidale alla missione della Chiesa ma nell'effettiva promozione della *dignitas et libertas filiorum Dei*. Lo statuto comune dei battezzati esprime allora la presa di coscienza e la tutela dell'uguaglianza radicale e della varietà carismatica dei rigenerati in Cristo.² L'illuminazione conciliare ha fornito dunque la base per riscoprire l'influenza del carattere battesimale e per configurare in maniera più rispondente il *mysterium Ecclesiae sub specie iuris*; l'esteso e vivace dibattito scientifico e accademico e il laborioso e complesso processo redazionale della legislazione vigente hanno permesso poi di ripensare e ridisegnare non solo l'assetto ma lo stesso modello di riferimento della socialità ecclesiale.³ I diritti e gli obblighi di tutti i fedeli⁴ costituiscono in pratica il fulcro attorno a cui ruota tutta la giuridicità nella Chiesa.⁵ Il rispetto della condizione costitutiva del cristiano, al di là della concreta regolamentazione, ha infatti un decisivo valore euristico e direttivo per l'ordine della carità.⁶

La *capitalità* dello statuto comune del fedele non sta solo nella novità e propedeuticità della previsione ma nella *svolta ermeneutica* operata. Al di là delle discussioni sul rilievo formale delle relative disposizioni,⁷ la normativa vigente recepisce infatti la mutata visione ecclesiologica del popolo di

¹ Cfr., tra i tanti, G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna 1991, pp. 9-10; E. MOLANO, *Derecho Constitucional Canónico*, Pamplona 2013, pp. 169-170; D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Montreal 2011, pp. 11-13 (*Une révolution copernicienne*).

² Cfr. anche il ns., *Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà nel popolo di Dio*, § 6 (*Una visione matura e compiuta della comunione ecclesiale*), in corso di pubblicazione.

³ Il passaggio dalla *societas intrinsece disaequalis* della dottrina del diritto pubblico ecclesiastico alla concezione attuale della *societas aequalis* è un'acquisizione epocale (cfr. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, pp. 9-10).

⁴ L'intitolazione del CCEO (Titolo I. *I fedeli cristiani e i loro diritti e doveri*, cann. 7-26), com'è noto, ha opportunamente invertito i termini della codificazione latina (Titolo I. *Obblighi e diritti di tutti i fedeli*, cann. 208-223).

⁵ Cfr. ad es. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux...*, pp. 1-2 (*L'«épine dorsale» du Code*).

⁶ Cfr. *supra* nt. 1.

⁷ Cfr. M. DEL POZZO, *Derechos fundamentales*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (COORD. Y DIR.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Pamplona 2012, pp. 209-212.

Dio emersa dal Concilio Vaticano II. Il “protagonismo dei fedeli” indirizza la prioritaria attenzione del Legislatore non più alla Gerarchia e allo stato clericale ma alla semplicità e immediatezza dell’essere cristiano. Non è casuale che tanto nella *Lumen gentium* quanto nel Codice i *christifideles* siano anteposti alla costituzione gerarchica della Chiesa e all’episcopato. La scelta chiaramente non è di riguardo o di omaggio convenzionale ma di logica e razionalità sostanziale. Al centro o nel nucleo della società ecclesiastica c’è dunque la persona e non l’istituzione. La stessa *communio hierarchica* e la *communio ecclesiarum* d’altronde presuppongono necessariamente la *communio fidelium*.⁸ Anche la corretta ricostruzione sacramentale del dover essere cristiano non fa che suggellare la priorità ontologica del sacerdozio comune e la preminenza funzionale del sacerdozio ministeriale.⁹

La *pregnanza della condizione battesimale* costituisce insomma la base e il piano di edificazione del bene comune ecclesiale. Il nuovo orizzonte di senso e di valore insito nella riscoperta della “verità del principio”¹⁰ ha comportato una sorta di rivoluzione copernicana nell’approccio al fenomeno giuridico (il diritto come esigenza di giustizia del singolo e del patrimonio salvifico e non come manifestazione dell’autorità e della potestà di giurisdizione¹¹). La virtualità del passaggio da un’impostazione classista e aristocratica della Chiesa alla moderna concezione egualitaria e popolare rischia però di essere sviata e sminuita da un’insufficiente o ristretta presentazione e inquadramento della questione. La *classificazione e collocazione sistematica* dei diritti nativi del battezzato assumono pertanto una notevole importanza per “decodificare” il significato del loro riconoscimento e cogliere l’esatta portata della spettanza.

2. LA RICEZIONE DOTTRINALE DELLA CATEGORIA

La dottrina attuale sugli *iura fidelium* può essere ricondotta a *tre ambiti principali*: i *commentari* (più o meno estesi) ai codici, le *trattazioni sul popolo di*

⁸ Cfr. per un inquadramento del tema: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, 28.v.1992, «AAS», 85 (1993), pp. 838-850; per la spiegazione delle nozioni riportate: HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, pp. 67-74.

⁹ Cfr. A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologicali del diritto canonico*, Venezia 2011, pp. 128-131 (*La differenza essenziale e la correlazione tra sacerdozio comune e ministeriale*).

¹⁰ Nella Chiesa ciò che sembra nuovo è sempre antico. La strutturazione delle comunità primigenie s’ispirava appunto ad un’ecclesiologia non gerarchica o per stati (cfr. anche J. FORNÉS, *La noción de “status” en derecho canónico*, Pamplona 1975).

¹¹ L’impostazione realista e personalista della giuridicità canonica non stravolge certo i presupposti sacramentali e gerarchici dell’organizzazione ecclesiastica. Per una ricostruzione adeguata e moderna dei fondamenti del diritto nella Chiesa, cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa, per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, spec. pp. 93-136.

Dio (nella manualistica generale o nell'approfondimento specifico del libro II CIC), l'esame di *determinati settori o branche* della sapere canonico. La voluminosità e estensione della bibliografia canonistica esistente impedisce ovviamente un esame completo del profilo considerato, le osservazioni di seguito proposte hanno perciò un valore tendenziale o indicativo e un carattere molto sommario e approssimativo.¹²

L'opera di commento e spiegazione della codificazione non ha logicamente eccessive pretese costruttive o di sviluppo critico della materia, si limita per lo più a esporre le premesse, il contenuto e i criteri d'applicazione della disciplina considerata. Nell'inquadramento di principio e talora nella concreta analisi dei canoni non mancano però riferimenti o apprezzamenti circa la portata e il rilievo delle disposizioni. A parte qualche presa di posizione più chiara, esplicita e determinata,¹³ il riconoscimento del carattere costituzionale o fondamentale dei diritti in genere compare ripetutamente nel corso dell'esposizione ma non è troppo esplicitato nella sua valenza epistemologica. L'emersione, per così dire, "spontanea" della natura della spettanza indica in maniera forse più efficace e convincente l'intrinseca esigenza di graduare la giuridicità canonica. In questo contesto però è difficile trovare tentativi di classificazione o di accorpamento dei diritti.¹⁴

Gli studi *de populo Dei* sono il settore di maggior interesse della ricerca. L'illustrazione *manualistica*, anche per una comprensibile esigenza di sintesi e bilanciamento della trattazione, riserva un limitato approfondimento alle *obligationes et iura omnium christifidelium*. L'attenzione all'argomento comunque è costante e spesso abbastanza ben motivata e sottolineata.¹⁵ Il metodo seguito ad ogni modo è legato prevalentemente all'enumerazione dei canoni. L'elencazione è preceduta spesso da una presentazione comune

¹² Molto chiari e illuminanti circa le premesse e il panorama canonistico sul tema risultano: D. CENALMOR, *Los derechos fundamentales en el ámbito canónico. Origen y términos de la discusión*, «Fidelium Iura», 15 (2005), pp. 11-32; J. OTADUY, *Derechos de los fieles (1980-2000)*, «Fidelium Iura», 10 (2000), pp. 45-87. In questa sede, più di una sorta di continuazione o aggiornamento di tali studi, si concentrerà e focalizzerà lo spettro della ricerca.

¹³ Cfr. ad es. J. HERVADA, *Comentario ai cc. 204-231*, in J.I. ARRIETA (dir. ed. it.), *Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari commentato*, Roma 2013, pp. 185-205; J. FORNÉS, *Introducción Título I y comentario c. 208*; D. CENALMOR, *Comentario cc. 209-223*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (COORD. Y DIR.), *Comentario exegético al código de derecho canónico*, II/1, Pamplona 2002, pp. 53-161.

¹⁴ Non manca comunque qualche sommario tentativo come J.H. PROVOST, *Introduction to Canons 208-223*, in J.P. BEAL, J.A. CORIDEN, T.J. GREEN (eds.), *New commentary on the code of canon law*, New York - Mahwah (NJ) 2000, pp. 254-258.

¹⁵ Cfr. ad es. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Cinisello Balsamo 2006; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Il diritto nel mistero della Chiesa. II. Il popolo di Dio, stati e funzioni del popolo di Dio, Chiesa particolare e universale, la funzione di insegnare (libri II e III del Codice)*, Roma 1990; D. LE TOURNEAU, *Manuel de droit canonique*, Montréal 2010.

o dall'individuazione dei criteri esplicativi essenziali (per lo più il principio d'uguaglianza¹⁶). Anche i *testi dedicati specificamente al libro II*, conformemente alla larga diffusione dell'impronta esegetica e della *schola textum*, si attengono frequentemente alla scansione codiciale.¹⁷ Si registra evidentemente una maggior propensione alla penetrazione e all'analisi del nostro tema. Il carattere fondante dell'esplicitazione della *dignitas christiana* è molte volte assunto o presupposto, sovente manca però un'esplicita concettualizzazione o una ricezione critica del contenuto della nozione e una considerazione essenzialistica e complessiva, più che descrittiva o enumerativa, dello statuto del fedele. La priorità nell'esposizione pare dettata insomma più da un fattore numerico (legato all'anteposizione normativa) che qualitativo (il nucleo della costituzione della Chiesa).

L'estensione dell'indagine ai *contributi specialistici sui diversi settori dell'ordinamento* (disciplina sul *munus docendi* e *sanctificandi*, il diritto patrimoniale, penale e processuale, ecc.) evita di circoscrivere indebitamente l'orizzonte costituzionale solo allo studio dei diritti fondamentali e dell'autorità suprema. I diritti fondamentali chiaramente sono alla base e influenzano tutti i rami del sistema canonico. Le premesse concettuali e i principi primi di ogni branca purtroppo non sempre sono esplicitati nella loro consistenza, derivazione e visione d'insieme. Sempre più però si palesa la nascita e il collegamento dei vari rami scientifici con lo statuto fondamentale del battezzato. L'impostazione di diversi testi e studi settoriali recenti ha cercato di enucleare *in primis* i capisaldi e i pilastri dell'organismo ecclesiale *ratione materiae*.¹⁸

¹⁶ Cfr. ad es. D. CENALMOR, J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa. Corso di Diritto Canonico*, Roma 2005, pp. 141-155; S. GHERRO, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni). I. Diritto costituzionale*, Padova 2011, pp. 174-176; P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo*, Città del Vaticano 2013, pp. 177-179.

¹⁷ Cfr. ad es. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, pp. 15-18; M.E. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, *Libro II del CIC. Pueblo de Dios. I. Los fieles*, Valencia 2005; J. HORTA ESPINOZA, *Una legge fatta a misura dell'uomo. Introduzione ai Libri I e II del Codice di diritto canonico*, Roma 2007; G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007; A. MONTAN, *Il popolo di Dio e la sua struttura organica. Schemi di lezione sul Codice di diritto canonico (Libro II - "Il popolo di Dio" - cann. 204-572)*, Roma 1988; L. OKULIK, *La condición jurídica del fiel cristiano. Contribución al estudio comparado del Codex iuris canonici y del Codex canonum ecclesiarum orientalium*, Roma 1995; L. SABBARESE, *I fedeli costituiti popolo di Dio, Commento al Codice di Diritto Canonico, libro II, parte I*, Città del Vaticano 2000.

¹⁸ Cfr. ad es. M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Roma 2013; C.J. ERRÁZURIZ M., *Il "munus docendi Ecclesiae": diritti e doveri dei fedeli*, Milano 1991; C. HUBER, *Das Grundrecht auf Freiheit bei der Wahl des Lebensstandes. Eine Untersuchung zu c.219 des kirchlichen Gesetzbuches*, St. Ottilien 1988; E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994; L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma 2000; J. OLSCHESKI, *Das Recht auf Sakramentenempfang. Zur Entwicklung eines Fundamentalrechtes der Gläubigen vom Konzil von Trient bis zur Gegenwart*, Frankfurt am Main 1998.

Negli apporti più penetranti la specificità e settorializzazione della prospettiva conferma insomma la dipendenza di ogni sviluppo ordinamentale dal nucleo primo della costituzione della Chiesa e la forza d'attrazione e d'irradiazione della condizione del fedele.

3. I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

La classificazione o sistemazione individua in maniera molto chiara la *ratio* e l'ordine seguiti nel presentare i diritti fondamentali. L'astrazione concettuale non risponde infatti ad una mera esigenza di disposizione di un insieme composito, ma alla comprensione del fondamento, della natura e della portata delle relative spettanze. L'esistenza stessa – come vedremo, per nulla scontata – di un criterio di concettualizzazione manifesta il desiderio di non limitarsi all'esposizione della regolamentazione positiva ma di inquadrarla, ricostruirla e giustificarla più compiutamente e criticamente. L'articolazione sistematica o la sintesi concettuale del dover essere essenziale del cristiano d'altronde corrispondono in buona parte all'ermeneutica stessa della giuridicità del fenomeno ecclesiale. Tale elaborazione ha quindi una notevole valenza o pregnanza organizzatoria.

Senza pretesa di esaustività e completezza cerchiamo in seguito di presentare i *principali schemi proposti*. Una delle più complete e recenti monografie dedicate all'argomento ha individuato tre modelli classificatori: a) la classificazione di Hervada; b) la classificazione di Corecco; c) altre classificazioni.¹⁹ Tale determinazione ci sembra s'ispiri prevalentemente ad una matrice storica,²⁰ senza disconoscerne la chiarezza e la sostanziale validità, preferiamo però estendere la prospettiva anche ad altre ipotesi ed evitare un riferimento troppo personalistico o di scuola.

3. 1. *La semplice enumerazione esegetica*

Il *criterio più semplice è quello esegetico*. Secondo questo approccio l'esposizione dello statuto del fedele segue rigorosamente la sequenza codiciale senza salti o discontinuità.²¹ L'analisi numerica delle disposizioni comunque nor-

¹⁹ Cfr. LE TOURNEAU D., *Droits et devoirs fondamentaux...*, pp. 106-109.

²⁰ Una pietra miliare nel dibattito canonistico sul tema è rappresentata dal Congresso internazionale di Friburgo del 1980, cfr. A. SCOLA, E. CORECCO, N. HERZOG (Eds.), *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Actes du IV. Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6-11-X-1980 - Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft. Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht - I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV. Congresso internazionale di Diritto canonico, Fribourg - Freiburg im Breisgau - Milano 1981*. Non ci si può fermare tuttavia alla divergenza delle posizioni espresse in quella sede.

²¹ Seguono ad es. questo tipo di approccio: HORTA ESPINOZA, *Una legge fatta a misura...*, pp. 110-122 (la comunione, la santità e la missione costituiscono un inquadramento minimo

malmente è associata ad un breve inquadramento generale (*infra* § 3.2).²² La presentazione si limita quindi al contenuto dei singoli canoni con notazioni e precisazioni (storiche, testuali, di coordinamento, applicative, ecc.) più o meno estese. È indicativo che anche le differenze concettuali presenti in una stessa previsione normativa (es. rito e spiritualità, riunione e associazione, ecc.)²³ non vengano sovente distinte formalmente. L'orientamento strettamente esegetico non si distingue in pratica dallo stile commentaristico se non per una maggior ariosità e visione d'insieme.

La mancata enucleazione di linee di sistemazione o ulteriori principi che vadano al di là del dettato legale assicura magari la conoscenza e la fedeltà al dato ma non favorisce troppo la formazione critica degli operatori e lo sviluppo futuro del modello. Il proficuo stacco tra scienza e normazione ha sempre riservato alla dottrina il compito di preparare, spiegare e completare il profilo conoscitivo della legislazione.²⁴ La scelta esegetica di per sé non significa una abdicazione o rinuncia al compito culturale ma l'adesione all'ordine logico fissato dal Legislatore.²⁵ Un atteggiamento descrittivo o meramente riepilogativo rischia però di far mancare l'apporto riflessivo e propositivo della letteratura canonistica.

3. 2. *L'inquadramento concettuale e la descrizione numerica*

Abbiamo già chiarito che il metodo esegetico si coniuga in genere con un certo inquadramento del tema. I canoni preliminari o propedeutici del Li-

[p. 110] ove si nota l'influenza dell'impostazione di Incitti, [*infra* nt. 58]); MONTAN, *Il popolo di Dio...*, pp. 26-31; OKULIK, *La condición jurídica...*, pp. 117-168 (a parte gli spunti delle considerazioni previe, nelle conclusioni individua cinque aree di obbligatorietà: dovere di comunione visibile, di santità, di diffusione dell'annuncio, di obbedienza, di vivere l'appartenenza ecclesiale, p. 167); SABBARESE, *I fedeli costituiti popolo di Dio...*, pp. 29-49.

²² Preferiamo per chiarezza e rigore distinguere la semplice enumerazione esegetica dal modesto inquadramento concettuale nella descrizione della disciplina, anche se non ci sembra una variante di metodo ma di stile espositivo. L'illustrazione preliminare spesso si limita solo a presentare i canoni introduttivi. ²³ Cfr. cann. 214 e 215.

²⁴ Osserva opportunamente Molano: «Salvo en los cánones iniciales de este Título del CIC – los ya citados 208 a 211 –, parece que el legislador no ha tenido un especial interés en establecer un orden entre estos cánones, y, desde luego, no ha echo ninguna *clasificación* de los mismos. Esta cuestión se la ha dejado a la doctrina, pues la misión del legislador non es tanto definir o clasificar como preceptuar e imperar» (*Derecho Constitucional Canónico*, p. 176; nello stesso senso si esprime pure R. CASTILLO LARA, *Diritti e doveri dei christidideles*, in *I laici nel diritto della Chiesa*, Città del Vaticano 1987, p. 26).

²⁵ Dai lavori redazionali emerge il quadro logico seguito nella previsione dello statuto del fedele, cfr. anche E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in ID., «*Ius et communio*». *Scritti di diritto canonico*, a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, I, Lugano, 1997, pp. 486-521; P. LA TERRA, *Doveri-diritti fondamentali dei fedeli e Lex Ecclesiae fundamentalis. La formalizzazione dei doveri-diritti fondamentali dei fedeli nei progetti di LEF fino al Codice di diritto canonico del 1983*, Ragusa 1995.

bro II (204-207) forniscono d'altronde una naturale introduzione agli *iura fidelium*. Nella categoria qui considerata non rientra pertanto la semplice esposizione dei canoni introduttivi, ma almeno un *certo tentativo di esplicitare le linee portanti del sistema*.²⁶ L'individuazione dei principi strutturali o della *ratio* ermeneutica dei diritti fondamentali non giunge però a mutare o disarticolare il successivo ordine espositivo. La sequenza numerica delle disposizioni codiciali resta insomma il criterio seguito anche in quest'insieme. La presentazione dottrinale ha in pratica un'influenza interpretativa più che epistemica (classificatoria o organizzativa).

I parametri individuati coincidono per lo più con i principi costituzionali. Un ruolo cardine svolge naturalmente il principio di uguaglianza.²⁷ La relativa menzione, come riferito, è fissa e costante. La varietà di impostazioni e approcci argomentativi è molto interessante e stimolante. L'enfaticizzazione di qualche punto o aspetto indica infatti la priorità o importanza di determinate spettanze o esigenze *ad mentem auctoris*. La concreta esperienza e la sensibilità ecclesiale influiscono notevolmente sulla presentazione del quadro di riferimento. La constatazione della mutevolezza delle proposte manifesta tutta la difficoltà di pervenire a un paradigma univoco e condiviso.

Questa opzione ha il vantaggio di coniugare un certo sforzo di rielaborazione personale con la corrispondenza col dettato codiciale. Il criterio di concettualizzazione non assorbe o prevale sulla regolamentazione positiva. Difficilmente però si ricerca specificamente e analiticamente il dover essere costitutivo del fedele. Il rischio è che si confonda la premessa allo statuto fondamentale con la generica enunciazione della condizione del fedele. L'elenco poi non si discosta dalla giustificazione del riconoscimento positivo.

3. 3. L'accorpamento 'ratione subiecti'

L'accorpamento *ratione subiecti* pone al centro dell'attenzione la figura del fedele e il suo inserimento nella comunione ecclesiale.²⁸ La condizione giuridica basilare è data quindi dal complesso delle relazioni che integrano l'appartenenza alla compagine salvifica. L'individuazione (riconoscimento non attribuzione) è insomma la diretta espressione dell'esplorazione del conte-

²⁶ Possono essere indicativamente inseriti in questa categoria: GONZÁLEZ MARTÍNEZ, *Libro II del CIC...*, pp. 65-109; LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux...* (nonostante la specificità della trattazione, dopo l'esposizione iniziale, segue l'elencazione codiciale, pp. 122-252); MOLANO, *Derecho Constitucional Canónico* (all'esposizione delle questioni fondamentali, segue un analitico esame delle disposizioni nei Capp. IX-XI, pp. 181-260) e buona parte delle opere manualistiche di carattere generale.

²⁷ Cfr. *supra* nt. 16.

²⁸ Ci si riferisce alla sistemazione proposta da J. Hervada, cfr. *Diritto costituzionale canonico*, pp. 110-138; *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, pp. 123-153; *Pueblo cristiano y circunstancias eclesíásticas. Conversaciones trascritas y adaptadas*, Pamplona 2003, pp. 40-69.

nuto della *dignitas et libertas filiorum Dei*. L'aggregazione alla *communio hierarchica* comporta *suapte natura* vincoli di condivisione e di subordinazione, e parimenti, per il carattere personale e istituzionale della missione della Chiesa, ambiti di libertà e di partecipazione. Le quattro *condiciones* (*communio, libertatis, activa, subiectionis*), attraverso il loro sviluppo e la mutua integrazione, delineano l'essere e l'agire soprannaturale del battezzato.²⁹ La riconduzione dei diritti e doveri fondamentali ad uno dei quattro assi portanti è pertanto un'operazione successiva in termini di prevalenza e maggior approssimazione.

La formulazione dello schema proposto è riconducibile, com'è noto, all'originale e illuminante lezione di Hervada. Il merito principale del maestro di Navarra è quello di aver fornito una chiave ermeneutica unitaria e organica (la complessità della *condicio fidelis*). Per la prima volta si ricostruisce il dover essere cristiano partendo dalla dignità soprannaturale dei battezzati. Un indiscusso pregio storico è stato quello di conformarsi alla concezione comunitaria del popolo di Dio emergente dal Concilio Vaticano II. La presa di distanza dalla precedente visione gerarcologica e autoritaristica dell'istituzione ecclesiastica porta a dare particolare risalto alla dimensione autonomistica e partecipativa, in passato sminuite e mortificate. La connotazione indicata (*ratione subiecti*) non deve far pensare ad un orientamento soggettivistico o individualistico delle spettanze ma al criterio di fondo assunto: la *persona in Ecclesia*. La costruzione hervadiana ruota attorno alla centralità del fedele e alla pienezza della sua esplicazione.

Altri autori si sono poi ispirati direttamente o indirettamente a questa enunciazione.³⁰ Tale linea dottrinale ha recepito ma non ha ampliato o approfondito oltremodo l'argomentazione proposta. La percezione epistemo-

²⁹ «Quattro aspetti o elementi integrano in una prospettiva sistematica scientifica, la condizione costituzionale del fedele: a) la *condicio communionis*, o relazione di comunione e di solidarietà del popolo di Dio riguardo alla fede e ai mezzi di salvezza; b) la *condicio libertatis* o sfera di autonomia, per la quale il fedele tende ai fini suoi propri sotto la sua personale e piena responsabilità; c) la *condicio subiectionis*, o vincolazione all'ordine del popolo di Dio stabilito da Cristo e ai legittimi pastori; essa deriva dal carattere istituzionale e gerarchico del popolo di Dio; d) la *condicio activa* o condizione di membro del popolo di Dio chiamato a partecipare attivamente alla sua vita e azione» (HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, pp. 89-90), nella successiva esposizione la *condicio activa* è anteposta a quella *subiectionis*.

³⁰ Oltre a P. Lombardía che ha assunto esplicitamente le categorie hervadiane (*Los derechos fundamentales...*, pp. 25-29, [spec. p. 28]), cfr. ad es. anche FORNÉS, *Introducción...*, p. 55; O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano 2003, pp. 105-117 (mentre le altre *condiciones* sono riportate testualmente, a proposito della prima si parla di «Diritto alla comunione, alla parola di Dio e ai sacramenti», pp. 113-114); GONZÁLEZ DEL VALLE, *Derechos fundamentales...*, pp. 271-273; D. LE TOURNEAU, *Manuel de droit canonique*, Montréal 2010, pp. 118-144 (non adotta però questo schema in *Droits et devoirs fondamentaux...*).

logica di Hervada comunque resta valida, preziosa e illuminante ancor oggi.³¹ L'esposizione ed analitica enumerazione delle diverse situazioni parte dal riscontro del contenuto *iure divino* del dover essere del battezzato, determinando non l'astrattezza delle pretese ma la concretezza dell'esigenza del bene comune ecclesiale. I diritti dei fedeli costituiscono infatti il vero fondamento e caposaldo di tutto il sistema, anche del governo e dell'organizzazione ecclesiastica. Le polemiche e le dispute sviluppatasi all'epoca della LEF non hanno forse favorito la ricezione e il completamento di questa traccia anche nel mutato contesto codiciale.

3. 4. *L'accorpamento 'ratione obiecti vel functionis'*

I criteri d'impronta oggettiva anziché partire dalla figura del fedele preferiscono considerare complessivamente e globalmente l'assetto della comunione ecclesiale. Più che di una rilevante divergenza di contenuti si tratta invero di un diverso modo di approcciare la realtà considerata (lo stacco è prevalentemente metodologico³²). Lo schema proposto – conformemente ad una consapevole connotazione realista della giuridicità (è il caso soprattutto dell'Errázuriz) – aiuta a percepire meglio la materialità della spettanza: il bene oggetto della relazione di giustizia.³³ I diritti dei fedeli in pratica sarebbero intrinsecamente legati alle caratteristiche delle *res iustae* (in questo caso ai beni salvifici). Questa concettualizzazione ha il vantaggio di coniugare ogni pretesa con la natura e la missione della Chiesa, evitando in radice l'equivoca impressione di rivendicazioni di tipo liberale o individualistico. Il limite sta semmai nel lasciare un po' in ombra l'origine del riconoscimento e l'esigenza del titolare.³⁴

Tale scelta sistematica pare riferibile principalmente a due parametri: 1) i beni della comunione o 2) i *tria munera Christi*. Entrambe le logiche hanno una percettibilità abbastanza immediata e paiono facilmente riconducibili al quadro ecclesiologico e normativo vigente.

³¹ Le *condiciones* delineate riflettono peraltro i principi costituzionali illustrati dallo stesso Hervada: principio di uguaglianza, di varietà e istituzionale (cfr. *Diritto costituzionale canonico*, pp. 34-40).

³² Si centra l'attenzione sull'oggetto della relazione giuridica anziché sulla ricostruzione della complessiva situazione giuridica del fedele.

³³ Ci si riferisce prevalentemente all'impostazione di C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano 2009, pp. 212-228; ID., *Presentazione sistematica dei diritti e dei doveri fondamentali del fedele secondo i beni giuridici ecclesiali*, in M. BLANCO, B. CASTILLO, J. A. FUENTES, M. SÁNCHEZ-LASHERAS, *Ius et iura. Escritos de derecho eclesiástico y de derecho canónico en honor del profesor Juan Fornés*, Granada 2010, pp. 393-405.

³⁴ Se malintesa, tale concettualizzazione può apparire come un processo deduttivo o una descrizione delle caratteristiche del patrimonio salvifico. È bene aver presente che tali istanze ineriscono sempre alle esigenze del soggetto.

L'*inquadramento secondo i beni giuridici della comunione* appare più originale, articolato ed esauriente. I beni della parola e dei sacramenti risultano pacifici e acquisiti, meno scontati e prevedibili sono però il contenuto e la consistenza della relativa tutela. Lo schema (articolato in quattro punti) esplicita la proiezione *ad alios* del patrimonio salvifico come aiuto, custodia, sviluppo e propagazione dovuti.³⁵ La consistenza delineata è frutto dunque di un'attenta penetrazione dell'economia della redenzione. Più complesso e innovativo è forse il riferimento alla libertà del fedele come legittima autonomia e consapevole ricezione della disciplina ecclesiale, sia per la promozione in tutta la sua estensione della *libertas* (ambiti non istituzionali, partecipazione in forma istituzionale e *libertas in temporalibus*), sia per la convergenza dell'autodeterminazione individuale con la funzione di governo. La giurisdizione assicura in pratica la condivisione e il rispetto dei mezzi di salvezza.³⁶ Un'ulteriore acquisizione è l'individuazione dei *beni umani strumentali ai beni salvifici*. Il diritto amministrativo, patrimoniale, penale e processuale canonico (per citare i settori più rilevanti) si collegano quindi funzionalmente con il *fructus salutis*, conservando la propria valenza naturale (lo statuto ontologico della persona). I beni giuridici *in Ecclesia* sono quindi tutti orientati alla salvezza, la trascendenza del fine non esclude ad ogni modo la possibile immanenza delle risorse e delle misure. Il naturale e il soprannaturale si integrano insomma armonicamente e ponderatamente.

Il quadro prospettato è dunque completo e ben soppesato. Per quanto attiene ai beni della comunione, Benedetto XVI ha evidenziato ad ogni modo l'influenza costitutiva del bene della carità.³⁷ L'apporto magisteriale è destinato probabilmente a incrementarsi ulteriormente operativamente, concettualmente e istituzionalmente. Le tre parole chiave del messaggio evangelico (parola, pane e amore)³⁸ sintetizzano le direttive dell'impegno salvifico

³⁵ Si parla di ricezione, conservazione, approfondimento e diffusione a proposito della parola di Dio (ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale...*, pp. 213-216) e di ricezione, celebrazione, conservazione e apostolato a proposito dei sacramenti (pp. 216-218).

³⁶ La classica *communio regiminis* assume così un connotato diaconale e garantista, come auspicato dal Codificatore: «Fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene presentata come il popolo di Dio e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio (cfr. *Lumen gentium*, 2.3) ...» (GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25.I.1983, «AAS», 75 [1983], II, p. XII).

³⁷ «L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro» (BENEDETTO XVI, lett. enc. *Deus caritas est*, 25.XII.2005, n. 25.a, «AAS», 98 [2006], p. 236).

³⁸ «È ancora san Josemaría a ricordarvi alcune parole chiavi di questo vostro itinerario spirituale: "Comunione, unione, comunicazione, confidenza: Parola, Pane, Amore" (Cam-

della Chiesa. Tra i beni della comunione andrebbe quindi annoverato anche il “servizio della carità” con le sue esigenze.³⁹ Un’ulteriore rifinitura può forse riguardare l’esplicitazione della libertà del fedele. Il binomio libertà-disciplina supera la restrizione della *communio regiminis*, l’autonoma consistenza del bene della libertà suscita però qualche dubbio e perplessità.⁴⁰

L’altro schema classificatorio riflette la valorizzazione del carattere battesimale e dei *tria munera Christi* insiti negli insegnamenti conciliari che fungono da falsariga della codificazione.⁴¹ I diritti del fedele vengono così rapportati alle principali esplicitazioni della missione della Chiesa (*munus sanctificandi, munus docendi, munus regendi*).⁴² Tale inquadramento non si discosta molto dal precedente ma rischia di amplificare troppo il governo e di mettere in ombra l’intrinseca pastoraltà del servizio gerarchico.⁴³ La rigidità della partizione non favorisce la percezione del *triplex munus* cristologico. Il questa linea l’attribuzione di un diritto all’uno o all’altro ambito sembra abbastanza dubbia e problematica.⁴⁴ Il criterio di connessione inoltre non è sempre univoco e lineare, discendendo più dalla regolamentazione positiva che dall’esigenza della funzione.⁴⁵ Il rapporto tra diritti umani e diritti fondamentali e

mino, n. 535), le grandi parole che esprimono i punti essenziali del nostro cammino» (BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti all’Incontro internazionale “UNIV 2006”*, 10.IV.2006, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, II/1 [2006], pp. 435-436).

³⁹ L’eventuale perfezionamento sistematico richiede chiaramente molto studio e approfondimento e la maturazione del dibattito teologico e canonistico in materia. Solo uno studio profondo e meditato del servizio caritativo può evitare che l’inserimento sia puramente formale e superficiale.

⁴⁰ Fermo restando il vantaggio di esplicitare l’impostazione libertaria della *lex gratiae*, la libertà non sembra configurarsi come un autonomo bene ma come il modo attraverso cui si realizza il fine salvifico, con specifici ambiti di esplicitazione relativi soprattutto al principio di varietà.

⁴¹ Cfr. LG 25-27, 35-37 e la struttura del CIC vigente (*Liber II. De populo Dei* [cann. 204-746]; *Liber III. De Ecclesiae munere docendi* [cann. 747-833]; *Liber IV. De Ecclesiae munere sanctificandi* [cann. 834-1253]).

⁴² Si tratta della classificazione adoperata nella monografia di V. PARLATO, *I diritti dei fedeli nell’ordinamento canonico*, Torino 1998, pp. 45-120, è espressivo il titolo del paragrafo introduttivo della catalogazione proposta: «Diritto fondamentale a ricevere i mezzi di salvezza dalla sacra gerarchia e diritti espressione dei *tria munera sanctificandi, docendi et regendi*; diritti che hanno fondamento nel diritto divino positivo», pp. 45-47. Anche Ghirlanda propone quale criterio la partecipazione alla missione profetica, sacerdotale e regale di Cristo (*Il diritto nella Chiesa...*, pp. 98-104).

⁴³ Il capitolo dedicato ai diritti relativi al *munus regendi* (PARLATO, *I diritti dei fedeli...*, Cap. v, pp. 83-120), non a caso, è il più ampio e articolato e ricomprende pure in maniera non sempre inequivocabile il diritto all’apostolato, alla manifestazione del pensiero, il diritto di associazione e la tutela penale.

⁴⁴ È il caso ad es. della riconduzione del diritto di associazione al *munus regendi*.

⁴⁵ L’assimilazione concettuale del diritto alla propria spiritualità e al proprio rito *ex can.* 214, non è troppo convincente (PARLATO, *I diritti dei fedeli...*, pp. 57-59).

tra mezzi soprannaturali e naturali non è troppo armonico e coerente. La sistemazione, nonostante un certo fascino e una discreta perspicacia formali, non pare perciò troppo appagante ed efficace.⁴⁶

3. 5. Altri criteri classificatori

L'esame dei diversi criteri classificatori non può tralasciare *altre ipotesi o soluzioni* magari meno caratterizzate logicamente ma comunque meritevoli di attenta considerazione. È degna sicuramente di un certo interesse la tesi di Corecco sia per la lucidità della formulazione sia per l'influenza della dottrina.⁴⁷ Altri autori hanno poi proposto ulteriori schemi o modelli interpretativi. La considerazione unitaria non ha chiaramente un carattere di residualità ma deriva dalla disomogeneità dei parametri e dalla necessità di una certa sintesi e concentrazione.

Eugenio Corecco ha manifestato, come è noto, vive riserve e perplessità nei confronti della configurazione e positivizzazione dei diritti fondamentali. La posizione dell'insigne canonista ha in parte condizionato le scelte normative e ha offerto soprattutto spunti e stimoli nella fase costituente e nel prosieguo del dibattito.⁴⁸ Una volta approvato lo statuto del fedele Corecco non ha mancato comunque di proporre una specifica chiave di lettura e di studio. L'impostazione sul tema non può essere separata invero dall'orizzonte mentale del compianto Presule.⁴⁹ Il problema di fondo è legato infatti alla nozione stessa del diritto nella Chiesa.⁵⁰ La tripartizione proposta è scandita 1) dalla partecipazione ai *tria munera Christi*, quale asse portante; 2) dalle esigenze della struttura ontologica della comunione e 3) dal riscontro

⁴⁶ Anche Molano manifesta alcune riserve al riguardo: «Por otra parte, no parece fácil encontrar un criterio clasificatorio que resulte plenamente convincente, ni siquiera el que el propio legislador utiliza para sistematizar los diversos libros del CIC, y que había utilizado el Concilio Vaticano II para la actividad de la Iglesia: el criterio de los "munera Christi" o "munera Ecclesiae"» (*Derecho Constitucional Canónico*, p. 177).

⁴⁷ Il pensiero di Corecco ha esercitato un notevole ascendente nella riforma della legislazione ecclesiastica postconciliare e conosciuto una rilevante diffusione nella letteratura canonistica (cfr. OTADUY, *Derechos de los fieles...*, pp. 52-54). Per una delle più approfondite esposizioni della scuola teologica sul tema cfr. ad es. P. HINDER, *Grundrechte in der Kirchen. Eine Untersuchung zur Begründung der Grundrechte in der Kirche*, Freiburg 1977. In quest'ottica si proietta anche la relazione di J. BEYER, *La "communio" comme critère des droits fondamentaux*, in in A. SCOLA, E. CORECCO, N. HERZOG (Eds.), *Les droits fondamentaux...*, pp. 79-96.

⁴⁸ Cfr. E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione*, in A. SCOLA, E. CORECCO, N. HERZOG (Eds.), *Les droits fondamentaux...*, pp. 1207-1234.

⁴⁹ Cfr. ad es. ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia...*, pp. 69-74.

⁵⁰ La concezione analogica del diritto e l'*ordinatio fidei* risultano decisive nell'impostazione del canonista svizzero.

della legge naturale e dei principi generali del diritto.⁵¹ La classificazione non si sottrae alle censure sopra evidenziate per quanto attiene alla *ratio* cristologica (*tria munera*),⁵² anche se non giunge ad assolutizzare questo criterio. La trattazione non brilla per chiarezza e uniformità: si individuano aspetti senz'altro importanti e pertinenti, ma non si riconducono ad un quadro organico e unitario. La relazione tra legge divina positiva e legge naturale è presentata talora in maniera dialettica e conflittuale. La polemica corecchiana si appuntava d'altronde proprio nei confronti dei presupposti del disegno legislativo e sulla presunta razionalità naturalistica del piano normativo.

Il sommario riferimento a Corecco invita anche a precisare che evidentemente nell'impostazione di molti fautori del progetto costituzionale l'enucleazione e l'elencazione dei diritti prevale sulla concettualizzazione scientifica. Una logica sistematica è peraltro implicita o sottostante ad ogni tentativo di formalizzazione normativa.⁵³ Il problema classificatorio è per lo più successivo alla ricezione ordinamentale. *Altri sforzi di razionalizzazione* dello statuto del fedele hanno avuto probabilmente minor seguito e fortuna,⁵⁴ hanno il merito comunque di cercare di ordinare l'intervenuto riconoscimento legislativo in base non alla semplice elencazione delle previsioni codiciali ma al collegamento o alla connessione delle disposizioni. Questi autori colgono la matrice della spettanza in svariati aspetti (le attribuzioni dei battezzati in

⁵¹ «One third derive unmistakably from the participation of the faithful in the three *munera* of Christ through baptism [...] Another third concern responsibilities / rights which have an ontological structure that of itself exist also on the level of natural law [...] The remaining third embraces cases which pertain to the natural law or else to the general principles of law» (E. CORECCO, *Theological Justifications of the Codification of the Latin Canon Law*, in M. THÉRIAULT, J. THORN (Eds.), *Le nouveau Code de Droit Canonique - The New Code of Canon Law. Actes du 5. Congrès international de droit canonique, organisé par l'Université Saint-Paul et tenu à l'Université d'Ottawa du 19 au 25 août 1984*, Ottawa 1986, p. 83).

⁵² Cfr. *supra* ntt. 42-44.

⁵³ L'elencazione di Á del Portillo ad es. parte dalla delineazione di tre piani: «1) Un piano personale comunicabile [...] 2) Un piano personale, ma con dimensione comunitaria [...] 3) Il piano della Chiesa costituita in società perfetta, sul quale sorge la Gerarchia titolare della pubblica autorità e responsabile del bene comune» (*Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano 1999, pp. 53-54). González del Valle, ricostruisce le enumerazioni di Hervada, del Portillo, Viladrich e del simposio *Right in the Church* del 1965 e propone un'enumerazione di sintesi (*Derechos fundamentales...*, pp. 271). P.J. Viladrich rivendica soprattutto l'autonomia terminologica ed epistemologica della nozione di diritto fondamentale e riconduce i diritti dei fedeli *ratione baptismi* (differenziandoli da quelli *ratione iuris naturalis*) alle sfere di autonomia e di attuazione (*Teoría de los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos*, Pamplona 1969, pp. 113-144; 390-397).

⁵⁴ Si tratta delle ipotesi avanzate da F. Coccopalmerio e S. Ardito nell'Incontro del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico alla Mendola nel 1982, riportate da T. BERTONE, *Sistematica del Libro II - I «Christifideles»: doveri e diritti fondamentali*, in *Il nuovo codice di diritto canonico. Novità, motivazione e significato. Atti della Settimana di Studio 26-30 aprile 1983*, Roma 1983, pp. 96-106, spec. pp. 103-105.

quanto tali e dell'autorità;⁵⁵ il fondamento egualitario, gerarchico, salvifico, missionario, personale, tutorio e sociale dei diversi diritti;⁵⁶ il riferimento al *munus docendi* e alla *potestas regiminis*,⁵⁷ il criterio sistematico della santità⁵⁸). Spicca subito l'eterogeneità dell'origine e conformazione degli *iura fidelium* e la difficoltà di rapportare il riconoscimento positivo ad un piano unitario.

In quasi tutto l'insieme da ultimo considerato l'accorpamento risponde ad ogni modo più ad una sistemazione metodica e sensata del materiale esistente che ad una vera e propria proposta ermeneutica d'inserimento e approfondimento della natura dei diritti fondamentali.

4. PREGI E LIMITI DELLE DIVERSE SCELTE CLASSIFICATORIE

L'analisi delle diverse opzioni classificatorie ha già mostrato – con molta rapidità e immediatezza – talune luci e ombre degli inquadramenti esistenti. Un completo e minuzioso vaglio critico delle posizioni dottrinali supera gli intenti di questo contributo, il fine d'altronde non è quello di denunciare limiti o manchevolezze della letteratura canonistica ma di presentare lo *status quaestionis* e sottolineare la spinosità del problema. Più dell'esame delle qualità e delle riserve relative ai differenti sistemi di pensiero,⁵⁹ ci sembra utile evidenziare allora alcune *linee di fondo o osservazioni generali* che possano aiutare la riflessione scientifica sul tema e il perfezionamento del paradigma didattico.

È abbastanza assodato che *la dottrina non ha raggiunto ancora una visione univoca e condivisa circa i diritti fondamentali*, anche se la questione è affrontata in maniera meno critica e polemica che nella decade degli anni settanta. Se non

⁵⁵ «Le attribuzioni alla persona singola in quanto battezzato (non solo in quanto persona umana) si possono suddividere in: attribuzioni intese alla qualificazione della propria personalità (cfr. cann. 208, 209, 214, 217, 219, 223, ecc.); attribuzioni intese alla promozione del bene degli altri (cfr. cann. 210, 211, 212 § 3, 215, 216, ecc.); attribuzioni come diritto ad ottenere da altri (ed esattamente dall'autorità ecclesiale) le seguenti prestazioni: rispetto delle proprie attribuzioni (cfr. cann. 218, 219, 220, ecc.); il conferimento dei beni previsti (cfr. cann. 213, 220); la tutela amministrativa e giudiziaria (can. 221). Le attribuzioni dell'autorità riguardano: l'attività magisteriale e normativa (cfr. cann. 212 § 1, 218, 223 § 2); il riconoscimento o il non riconoscimento dei diritti dei battezzati (cann. 96 e 221 § 1, oltre naturalmente al can. 208); il diritto al rispetto e all'obbedienza da parte delle persone e delle comunità o gruppi ecclesiali (cann. 212 § 1 e 218)» (BERTONE, *Sistematica del Libro...*, p. 104 [riportando il pensiero di Coccopalmerio]).

⁵⁶ Cfr. PROVOST, *Introduction to Canons 208-223*, pp. 256-257.

⁵⁷ Cfr. GHERRO, *Diritto canonico...*, pp. 263-267. L'A. distingue anche una situazione meramente statica da una posizione costituzionale dinamica relativa ai diritti fondamentali (pp. 274-276).

⁵⁸ L'emblematica intitolazione della trattazione di Incitti sui diritti fondamentali è: «Un criterio sistematico: la santità». Il tema è poi sviluppato attraverso le categorie della santità, della missionarietà e della comunione gerarchica (*Il Popolo di Dio*, pp. 73-83).

⁵⁹ Non si può peraltro esaminare compiutamente una classificazione senza entrare nella *forma mentis* e nella visione d'insieme del suo autore.

c'è un consenso diffuso e generalizzato sulla natura e la portata della normativa codiciale, c'è però una *forte convergenza nell'analisi e nel contenuto dello statuto del fedele*. La spiegazione del popolo di Dio attraverso i principi costituzionali è inoltre piuttosto comune e frequente.⁶⁰ Al di là del mancato potenziamento degli *iura fidelium* nella gerarchia delle fonti e nei mezzi di tutela, la carenza di un valido paradigma culturale di riferimento rischia di far apparire come una "conquista dimezzata" la svolta operata dal Legislatore. I pericoli riguardano soprattutto il progresso della ricerca e la formazione degli operatori.

Come già ripetutamente riportato, la scelta più diffusa è quella dell'*elencazione ed esposizione dei canoni*. Il persistente credito del *metodo esegetico* esercita una gravosa influenza sulla scienza canonica e condiziona pesantemente l'esito dell'investigazione. La semplice catalogazione delle disposizioni positive manifesta un *approccio onesto, umile e rispettoso* ma esplicita parimenti la *rinuncia ad un'ulteriore istanza di sistemazione e costruzione razionale della materia*. La descrizione del dato legislativo è un elemento indispensabile e necessario ma intrinsecamente insufficiente ad esporre e spiegare la ricchezza e complessità del reale.⁶¹ Non si tratta di inseguire la novità o la singolarità ad ogni costo ma di enucleare la *ratio* del dovuto e conformarsi all'ordine stabilito dalla volontà fondazionale di Cristo. La chiusura nell'esegesi limita evidentemente la percezione critica della socialità ecclesiale, la visione d'insieme (sia infra-sistemica che extra-sistemica) e il progresso della conoscenza. In questa chiave di lettura ad esempio l'estensione della categoria coincide con la vigenza storica della disciplina, escludendo introduzioni, sviluppi e ampliamenti.⁶² La *minaccia maggiore* sottesa all'assenza di una siste-

⁶⁰ Cfr. il ns., *Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà...*, con un'analisi bibliografica abbastanza ampia. In merito si possono menzionare a livello indicativo: G. BONI, *L'uguaglianza fondamentale dei fedeli nella dignità e nell'azione*, in *I diritti fondamentali del fedele. A vent'anni dalla promulgazione del Codice*, Città del Vaticano 2004, pp. 65-78; CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici...*, pp. 211-214; G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007, pp. 29-44; SABBARESE, *I fedeli costituiti popolo di Dio...*, pp. 16-18.

⁶¹ Osserva in maniera incisiva Hervada: «[...] il metodo esegetico sta avendo molto spazio nella scienza canonistica [...] E questo non mi sembra un dato negativo, anzi potrei aggiungere che è un passo necessario che deve essere fatto dalla scienza canonica. Il primo passo della scienza giuridica è l'esegesi del testo legale. È sempre stato così. Ma sarebbe deprecabile che i canonisti si fermassero all'esegesi. Si tratta di un primo passo, ma è un passo da principiante. Dall'esegesi si deve passare al sistema; dal metodo esegetico è necessario passare al metodo sistematico» (*Pensieri di un canonista...*, p. 75).

⁶² La dottrina è abbastanza univoca nel non ritenere esaustivo e completo lo statuto del fedele (non tanto per concrete carenze o insufficienze registrate quanto, in linea di principio, per la congenita limitatezza di ogni formalizzazione umana). La mancata continuazione della proficua speculazione sul tema e l'assenza di un dibattito critico anche in chiave costruttiva e di sistemazione può nuocere all'approfondimento *de iure condito* e soprattutto *de iure condendo*.

mazione più efficace concerne comunque il *letteralismo del riconoscimento* e l'*autoritarismo dell'attribuzione*.⁶³

L'*impostazione classificatoria sistematica*, a prescindere anche dal grado di penetrazione e dall'accuratezza dell'osservazione, ha il vantaggio di *porre al centro della ricerca il dover essere essenziale del fedele*. La collocazione e l'articolazione dei diritti fondamentali, distinguendosi appunto dall'opzione meramente catalogatoria, risponde ad un criterio logico ed ecclesiologico che supera la sequenza normativa. Ogni teorizzazione 'insiemistica'⁶⁴ comporta l'assunzione di un preciso orizzonte di senso e di valore che supera (ma non contraddice) il dettato positivo. Anche la strutturazione organica non è esente però da pericoli e incongruenze. In questo caso il *rischio più pernicioso* è rappresentato dall'*astrattismo* e dal *logicismo*: il preconetto dello studioso e l'invaghimento nella perfezione formale del sistema. La ricostruzione dello statuto basilare dovrebbe sempre essere ispirata *ab intrinseco*, a partire dalle caratteristiche della realtà, e non *ab extrinseco*, in base alle categorie o alle opinioni del ricercatore.⁶⁵ Il monito pontificio: «La realtà è più importante dell'idea»⁶⁶ esprime una vitale acquisizione della metafisica classica, purtroppo misconosciuta dalla cultura di stampo cartesiano e idealistico. Un inquadramento rispondente non è dunque una questione di forme o di apparenze ma di rigore e di sostanza. Abbiamo cercato di evidenziare ad esempio come una classificazione meramente distributiva o organizzativa della disciplina vigente non si discosta troppo dal modello esegetico e può fraintendere il senso dell'operazione.⁶⁷

5. UN ULTERIORE SFORZO DI SISTEMAZIONE?

Il riconoscimento dell'onestà e umiltà nella scelta della semplice catalogazione dei diritti fondamentali palesa l'audacia e l'ambizione di ogni tentativo di diversa disposizione razionale della materia, riteniamo tuttavia che una ricostruzione più profonda dei presupposti e una sistemazione più avveduta delle spettanze possa giovare alla pienezza dell'esplicazione dello statuto del fedele. Il compito della scienza giuridica d'altronde non è la mera esposizio-

⁶³ Il letteralismo antepone l'interpretazione delle formulazioni del testo legale alle concrete esigenze sottese al riconoscimento. L'autoritarismo fa apparire come una concessione o un'apertura della gerarchia ciò che è un'istanza (storicamente caratterizzata) della riappropriazione della dignità battesimale. Non si tratta evidentemente di posizioni scientemente sostenute ma di possibili e non troppo recondite deviazioni ermeneutiche.

⁶⁴ Nella scienza matematica gli 'insiemi' servono ad accorpare e unificare i dati, individuando elementi logici comuni.

⁶⁵ La prudenza giuridica è essenzialmente induttiva (parte dalla concretezza del reale), costatazione che non ne nega la capacità scientifica e astrattiva.

⁶⁶ L'intitolazione dei nn. 231-233 di FRANCESCO, es. ap. post-sinodale *Evangelii gaudium*, 24.XI.2013.

⁶⁷ Cfr. *supra* ultimo capoverso § 3.5.

ne del dato e del sistema ma l'analitico esame delle cause e dei principi del fatto di diritto.⁶⁸ Il rigore della logica codiciale non esclude, e anzi in un certo senso esige, come integrazione e giustificazione del disposto, l'inquadramento concettuale nonché la valutazione e il possibile sviluppo del modello di riferimento. Apprezzando peraltro alcuni considerevoli sforzi già compiuti e auspicando un maggior dibattito e approfondimento critico sul tema, ci limitiamo ad alcune osservazioni di principio.

Dalla panoramica prospettata spicca anzitutto l'*eterogeneità e articolazione del novero dei diritti fondamentali*, la ricerca di un quadro unitario e coerente è complicata dalle sfaccettature e dalla composizione della condizione del fedele. Non è casuale che i diversi autori propongano una combinazione o un intreccio di valori o di criteri ermeneutici. La non riconducibilità ad un unico principio o parametro è una manifestazione della complessità e varietà del dover essere basilare del cristiano. Tale constatazione non lede però l'univocità del fondamento (la *dignitas et libertas filiorum Dei*), del titolo (il carattere battesimale) e della misura (l'ordine della comunione) delle spettanze *iure divino* costituite. In merito ci sembra utile chiarire che la vigenza e formalizzazione anche dei diritti umani non oscura la matrice soprannaturale e la peculiarità dell'attribuzione del dovuto. L'ordine della carità o l'assetto costituzionale del popolo di Dio, per quanto superiori ed elevi la natura, inerisce necessariamente allo statuto ontologico della persona.⁶⁹ L'illuminante insegnamento tommasiano: «*gratia perficit naturam secundum modum naturae*»⁷⁰ ben spiega l'operatività del soprannaturale. I diritti del fedele pertanto non contrastano o alterano l'essenza dei diritti umani ma, per così dire, li rispettano, inverano e sovrastano. La socialità ecclesiale insomma assume e amplia quella naturale. Il necessario riferimento alla autorità gerarchica e alla comunione si integrano dunque con la centralità della persona *in Ecclesia*. Una sistemazione organica e coerente, fermo restando la complessità del fenomeno, dovrebbe preservare sempre l'*univocità di dati dell'elemento giuridico* e perseguire *l'armonizzazione e il coordinamento* (non la disgiunzione o separazione) *dei piani d'osservazione*.

Una teorizzazione giuridica non esprime un mero compiacimento intellettuale o una dimostrazione di conoscenza, risponde ad un'*esigenza di giustizia e di tutela*. Ogni ipotesi di sistemazione presenta *suapte natura* un caratte-

⁶⁸ La definizione aristotelica di scienza (*scire per causas*) aiuta a comprendere la consistenza del lavoro del giurista. L'arte del giusto richiede spesso il passaggio dal fenomeno al fondamento, dall'esperienza alla ragione, dalla constatazione alla giustificazione.

⁶⁹ La personalità umana è l'esclusivo presupposto di ogni fenomeno giuridico. G. Lo Castro giunge a parlare del diritto come di un trascendentale dell'essere umano (cfr. *Il mistero del diritto. I - Del diritto e della sua conoscenza*, Torino 1997, pp. 1-2).

⁷⁰ *S. Th.* I, q. 62, a. 5 (resp.). Il rapporto natura grazia è decisivo per cogliere la giuridicità canonica.

re speculativo e teoretico, frutto di un processo astrattivo e sistematico, ma non è priva per questo di concretezza e incidenza pratica. Le conseguenze o le ricadute tangibili misurano anzi l'efficacia e la capacità organizzativa del modello proposto.⁷¹ La classificazione dei diritti è funzionale allora alla difesa e promozione dell'ordine sociale del popolo di Dio. Il rilievo concettuale e veritativo insomma informa la bontà dell'agire e illumina l'attribuzione del giusto. Ci sembra che i riscontri proposti dimostrino l'utilità storica e la validità operativa dell'impegno profuso. Le esperienze canonistiche più avvedute e penetranti manifestano infatti istanze o soluzioni a problemi reali. La quadripartizione della *condicio fidelis* ha avviato un'impostazione organica e matura del popolo di Dio ed emancipato il fedele da una condizione di passività e soggezione.⁷² La considerazione armonica dei beni giuridici della comunione ha coniugato sapientemente la salvaguardia della libertà con il rispetto dell'autorità. È emblematico viceversa della confusione dottrinale e concettuale che ha animato altre impostazioni la rivendicazione polemica del diritto al dissenso nella Chiesa.⁷³ La riserva mentale o la strumentalità ideologica tradiscono il senso di ogni vera operazione culturale.

Le considerazioni da ultimo proposte inducono anche ad un'ulteriore puntualizzazione circa *l'unità e il coordinamento dei diritti*. La contestazione della nozione di "statuto del fedele"⁷⁴ non può negare l'unitarietà del disegno legislativo e soprattutto il necessario riferimento organico del riconoscimento.⁷⁵ La figura stessa del *christifidelis* è insomma alla base della sua titolarità giuridica.⁷⁶ Ogni tentativo classificatorio implica dunque una visione d'insieme e complessiva che ponga al centro la persona. Il corpo o

⁷¹ Il riscontro prudenziale connota sempre la scienza giuridica. In quest'ottica l'acquisizione non è semplicemente descrittiva o catalogatoria ma esplorativa e formativa. Per un inquadramento della conoscenza giuridica in ambito canonico, cfr. J.G. BUZZO SARLO, *La estructura del saber jurídico y su relevancia en el ámbito canónico*, Roma 2005.

⁷² Al di là della precocità scientifica, l'impostazione hervadiana ha mostrato tutte le virtualità e potenzialità del popolo di Dio nell'*aedificatio Ecclesiae*.

⁷³ Cfr. ad es. *Il fenomeno della contestazione nella Chiesa*, «Concilium», 8 (1971), numero monografico; PARLATO, *I diritti dei fedeli...*, pp. 20-21, 77-80; L. ZANNOTTI, *La Chiesa e il principio di autorità. Una riflessione sugli elementi essenziali del diritto canonico*, Torino 2012 (il libro si conclude con una emblematica provocazione: «La Chiesa non è una democrazia ma non è mai inutile chiedersi se un giorno possa diventarla», p. 138).

⁷⁴ Cfr. CASTILLO-LARA, *Diritti e doveri dei christifideles*, pp. 28-29.

⁷⁵ La normativa codiciale è concepita come un corpo ordinato e armonico di riferimento per tutto il sistema ecclesiale. È abbastanza indicativa al riguardo la collocazione nel CCEO.

⁷⁶ «L'elenco contenuto nel Codice non può, dunque, essere interpretato in modo formale e legalistico [...] In altri termini: per comprendere adeguatamente il significato di queste norme occorre sempre rifarsi all'immagine globale del fedele quale emerge dalla rivelazione e dalla interpretazione autentica che ne propone l'autorità della Chiesa, così come dispone, implicitamente ma chiaramente, il can. 204» (FELICIANI, *Il popolo di Dio*, p. 24).

summa degli *iura fidelium* non esprime in definitiva una lista o elenco di attribuzioni ma il riconoscimento, più o meno consapevole e formalizzato, del dover essere essenziale del cristiano. Una classificazione sistematica evita il rischio di un accumulo o raccolta di spettanze disgiunte e separabili. La varietà ed eterogeneità di situazioni giuridiche, come abbiamo visto, non solo non comporta stacchi epistemologici ma richiede una necessaria convergenza e consonanza deontologica.⁷⁷

In vista di future e auspicabili ricostruzioni vale la pena richiamare soprattutto le linee maestre indicate: l'univocità della giuridicità canonica (al di là dell'articolazione e della complessità), la concretezza e rilevanza pratica dell'opera di classificazione, la convergenza e l'armonia dei diritti fondamentali. Ogni ulteriore sforzo di sistemazione pare comunque proficuo e meritorio nella convinzione che anche le conquiste teoretiche e speculative hanno una sicura ricaduta pratica e operativa.⁷⁸

⁷⁷ A proposito del can. 223 osserva Errázuriz: «La formulazione, certamente non troppo felice, dà l'impressione che possa esistere un diritto contro il bene comune oppure contro i diritti altrui o i doveri rispetto agli altri (due realtà che sono poi coincidenti, giacché i doveri giuridici esistono in funzione del diritto di un altro soggetto), e che il problema riguardi solo l'esercizio, essendoci un dovere di cui tener conto. In verità, la determinazione dei limiti di un diritto deve vedersi sempre in relazione con il singolo diritto in concreto» (*Corso fondamentale...*, p. 210).

⁷⁸ Le acquisizioni intellettuali generali influiscono sugli operatori almeno a livello formativo e interpretativo.